



Comune di Borghetto di Borbera
Provincia di Alessandria

BANDO DI GARA

Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b, del Dlgs 50/2016), per l'affidamento dei lavori di “Sistemazione definitiva della viabilità comunale per la frazione Fighetto e la frazione Persi” nel Comune di Borghetto di Borbera.

SCHEMA DEI DATI ESSENZIALI

STAZIONE APPALTANTE: **Comune di BORGHETTO di BORBERA**

Piazza Europa, 13 – 15060 BORGHETTO di BORBERA (AL)

Tel. 0143.69101 - Fax 0143.697298

E-mail: tecnico@comune.borghettodiborbera.al.it

PEC: tecnico@cert.comune.borghettodiborbera.al.it

Responsabile della procedura di affidamento: CAMERA Geom. Piero

OGGETTO: Lavori di sistemazione definitiva della viabilità comunale per la Frazione Fighetto e la Frazione Persi nel Comune di Borghetto di Borbera.

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b, del Dlgs 50/2016) e aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso senza esclusione automatica delle offerte anomale.

CIG: 7231276DB8 – CUP: G97H17000770006

VALORE DELL'APPALTO: Euro 66.614,36 di cui Euro 63.275,89 soggetti a ribasso.

CATEGORIA UNICA PREVALENTE:

OS 21 Classifica I, oppure possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.p.r. 207/2010 (attualmente in vigore).

MODALITÀ DI CONSEGNA DELL'OFFERTA: Con libertà di mezzi.

TERMINE DI RICEZIONE:

... - ore ...

PRIMA SEDUTA PUBBLICA:

... - ore ...

GARANZIA PROVVISORIA: 2% (due per cento) Euro 1.332,29
Ridotta al 50 % Euro 666,15.

I OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Appalto ha per oggetto i lavori di "Sistemazione definitiva della viabilità comunale per la Frazione Fighetto e la Frazione Persi" nel Comune di Borghetto di Borbera.
2. Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 nonché agli articoli 33 e ss del d.p.r. 207/2010 (tutt'ora vigenti).

II DISCIPLINA DELLA PROCEDURA

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:
 - Bando di gara oltre ai format moduli allegati quali fac-simile;
 - Capitolato Speciale di Appalto;
 - Elaborati progettuali;
 - Normativa vigente in materia: Dlgs 50/2016 e le parti del d.p.r. 207/2010, vigenti in regime transitorio sino all'emanazione delle Linee Guida ANAC e dei Decreti Ministeriali attuativi.
2. In merito alle fasi di affidamento della procedura trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, ivi compresa la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 della medesima norma.
3. Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei format moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli.
3. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono per posta elettronica certificata.

III REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

1. L'amministrazione appaltante comunicherà a mezzo posta elettronica certificata le informazioni relative alla procedura di gara ai sensi degli articoli 40 e 52 del Dlgs 50/2016. In caso di impossibilità all'utilizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo di fax e/o posta ordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Dlgs 50/2016.
2. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 del Dlgs 50/2016, comunica d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
 - c) la decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i concorrenti;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

3. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, la stazione appaltante comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta;

b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto;

4. La stazione appaltante non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

IV QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari a **Euro 66.614,36**, secondo il seguente quadro economico:

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	Euro	66.614,36
Valore delle opere soggette a ribasso	Euro	63.275,89
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso	Euro	3.288,47
Costo della manodopera - (art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016)*	Euro	27.631,67
VALORE SOGGETTO A RIBASSO	Euro	66.614,36

* Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016, i costi della manodopera sono individuati ma non incorporati dall'importo soggetto a ribasso. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del medesimo Codice nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d.

V REQUISITI SPECIALI

1. I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta, adeguata attestazione in corso di validità, **pena l'esclusione**, rilasciata da società di attestazione (SOA), ai sensi degli artt. 61 e ss del d. P.R. 207/2010 e dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016, in rapporto alla tipologia e all'importo dei lavori in gara. Le categorie sono le seguenti:

Categoria	Acronimo	Classifica SOA richiesta	Descrizione e Importo*
Prevalente e Unica	OS 21	I **	Opere strutturali speciali - Euro 66.614,36

* Gli importi sono comprensivi degli oneri non soggetti a ribasso.

** Il concorrente può dimostrare il requisito ai sensi dell'art. 90 del d.p.r. 207/2010 (attualmente in vigore).

VI REQUISITI GENERALI

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, **ivi compresi institori e procuratori generali**, dei membri degli organi con poteri, e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B.

Si invita l'operatore economico a dichiarare tutte le condanne sopra elencate, , ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando in capo alla stazione appaltante valutarne la gravità.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. Un operatore economico è escluso, altresì, dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. In ogni modo, la stazione appaltante esclude l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Dlgs 50/2016;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Dlgs 50/2016;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Dlgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Dlgs 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;**
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;**
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. Per le ulteriori precisazioni in tema di esclusione si richiamano le disposizioni dell'art. 80 del D.lgs 50/2016

6. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'

ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D. Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006.

VII SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, **così come modificato da ultimo dal Dlgs 56/2017**. Non è ammesso il soccorso istruttorio con riferimento all'offerta tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dlgs 50/2016.

VIII PROGETTO ESECUTIVO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI LAVORO.

1. Copia del progetto esecutivo è disponibile presso l'ufficio tecnico del Comune di Borghetto di Borbera;
2. Il concorrente al momento della partecipazione deve dichiarare, **a pena di esclusione**, a mezzo del format predisposto dalla stazione appaltante, di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. Il termine di ricezione delle offerte è stato calibrato in ragione di tale obbligo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.lgs 50/2016.

IX TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DELLE OFFERTE E INDIRIZZO DI RICEZIONE

1. I plichi, sigillati **sui lembi di chiusura**, pena l'esclusione, secondo le modalità di cui al presente bando e corredati della documentazione necessaria, **devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:**

ore __: __ del giorno __. __. __

al seguente indirizzo: piazza Europa, 13 – 15060 Borghetto di Borbera (AL)

2. Non sono ammesse offerte a mezzo di posta elettronica certificata ma unicamente mediante consegna direttamente presso la sede della stazione appaltante, con mezzi liberi.

X PRIMA SEDUTA PUBBLICA

1. La prima seduta pubblica si terrà il giorno __.__.____ - **ore** __:__, presso la sede del Comune di Borghetto di Borbera in Piazza Europa, civico n. 13 – 15060 Borghetto di Borbera (AL)
2. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

XI PROCEDURA DI GARA

1. La procedura di gara si svilupperà secondo il seguente iter:

In seduta pubblica si procederà:

- all'apertura del plico principale contenente le due buste “A – *documentazione amministrativa*”, “B – *offerta economica*”, verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando;
- alla verifica che all'interno del plico siano presenti le 2 (due) buste denominate nel modo indicato nel presente bando di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
- ad aprire la busta “A – *documentazione amministrativa*”, verificarne il contenuto, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti il seggio di gara, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel bando di gara.
- ad aprire la busta “B – *offerta economica*”, verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara. Alla lettura delle offerte economiche ed alla individuazione della offerta migliore.

3. Il seggio di gara si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione dei requisiti, soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.

XII CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio del prezzo più basso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli articoli 36 e 95 del Dlgs 50/2016.
2. La stazione appaltante si riserva, comunque, di verificare, se ritenuto, la congruità dell'offerta.

XIII INFORMAZIONI SUL RECAPITO DELLE OFFERTE

1. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato, **a pena di irricevibilità**, con libertà di mezzi.

2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, **pena l'irricevibilità**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative.

3. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara **rileva la data di ricezione del plico** da parte dell'incaricato della stazione appaltante. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, **la stazione appaltante non ha l'obbligo** di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.

4. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

5. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati **con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste** e devono recare all'esterno i seguenti dati:

- Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
- Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
- Il seguente oggetto della gara: *"Offerta per la gara d'appalto lavori di sistemazione definitiva della viabilità comunale"* – **NON APRIRE**

6. **Pena l'esclusione**, i plichi devono contenere al loro interno **2 (due) buste** a loro volta idoneamente sigillate **con ceralacca o con nastro adesivo** sui lembi di costruzione, così denominate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa

BUSTA B – Offerta economica.

La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA A – Documentazione amministrativa. Offerta per la gara d'appalto lavori di sistemazione definitiva della viabilità comunale.**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA B – Offerta economica. Offerta per la gara d'appalto lavori di sistemazione definitiva della viabilità comunale.**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

XIV

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La busta "A" deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e la dichiarazione relativa all'intenzione di subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente**. Pertanto:

- in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione.

- in caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL SOGGETTO (o dai soggetti) indicato come ESECUTORE (o esecutori).
- in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DALL'AUSILIARIA.

La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

➤ **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 2, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente**. Pertanto:

- in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.
- in caso di consorzio la stessa deve essere compilata DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento **sia al consorzio sia all'esecutore o esecutori**.
- in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento all'ausiliari

➤ **Attestazione SOA, in corso di validità.**

Copia fotostatica dell'attestazione SOA di ogni concorrente singolo, di ogni soggetto che costituisce il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, del soggetto che partecipa come consorzio stabile.

➤ **Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, come da Format MODULO 3.**

➤ **Garanzia provvisoria**, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto nel presente disciplinare e come disciplinato dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

➤ **Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione** al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

➤ **Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicati (format mod. 1, mod. 2 e mod. 3).**

La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

2. Nel caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016) o consorzi ordinari non ancora costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 1**, allegare **pena l’esclusione**:

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 4, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.**

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione dei lavori da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una delle imprese, indicata quale capogruppo.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l’esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

3. Nel caso di di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 1**, allegare **pena l’esclusione**:

- **Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo**

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

4. In caso di “ *Consorzio Stabile*” o “ *Consorzio Fra Società Cooperative Di Produzione E Lavoro*” o “ *Consorzio Tra Imprese Artigiane*” **oltre ai documenti di cui al comma 1**, occorre allegare, **pena l’esclusione**:

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 5 o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati.**

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tale modulo concerne la dichiarazione con la quale si indica il nominativo (o i nominativi) del consorziato per il quale il consorzio concorre.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l’esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

5. Nel caso di AVVALIMENTO (vedasi altresì quanto indicato nel presente bando) i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 1**, allegare, **pena l’esclusione** e la non ammissione dell’avvalimento:

- **Dichiarazioni da redigersi come da Format MODULI 6 e 7, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completi di relativi allegati**

Dichiarazioni da redigersi come da fac-simili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente del bando. Tali moduli concerne i requisiti prescritti dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. Gli stessi devono essere redatti e sottoscritti, **pena l’esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sui moduli stesso.

- **La copia dell’attestazione Soa dell’impresa ausiliaria.**

Tale documento deve essere prodotto in copia autenticata dal legale rappresentante mediante sottoscrizione della stessa e con allegata copia della carta d’identità.

- **Il contratto tra l’impresa ausiliaria e l’ausiliata.**

In originale, o in copia autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

N.B.

Ai sensi dell’art. 88 del d.p.r. 207/2010 (tutt’ora vigente), **a pena di esclusione**, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l’oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

- **Documento di identità dei sottoscrittori con riferimento all'ausiliaria.** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

XV CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

1. La busta "B" deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:

- **Dichiarazione come da Format MODULO 8 o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.**
(Offerta economica in merito all'esecuzione dell'opera)
Dichiarazione sostitutiva, **in bollo**, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando.

L'offerta economica deve contenere, come da format modulo 8:

- Il ribasso (in cifre ed in lettere)
- I costi relativi alla sicurezza aziendale interni, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016.
- Il costo proprio della manodopera.

Lo stesso deve essere sottoscritto, **pena l'esclusione**, dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente.

N.B.

In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), *da costituire la sottoscrizione* **deve essere effettuata da tutti i componenti, pena l'esclusione.**

XVI GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DURATA DELL'OFFERTA

1. Ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del valore complessivo dell'appalto e quindi pari a **Euro 1.332,29**.
2. La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione nei termini previsti dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.
3. La garanzia deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d) l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
4. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante si riserva di chiedere, al momento della sua scadenza, il rinnovo della medesima, a pena di esclusione.
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme

alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve documentare il possesso del requisito, mediante l'attestazione SOA dalla quale deve risultare il possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, come previsto dall'art. 63 del d.P.R. 207/2010 (tutt'ora vigente) , oppure mediante copia della certificazione del sistema di Qualità.

7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

N.B.

Garanzia in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 93, comma 1, del Dlgs 50/2016)

Al fine di assicurare la finalità della garanzia provvisoria - che è quella di garantire la stazione appaltante in ordine alla serietà dell'offerta, al rischio della mancata stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché, nel caso di ATI costituenda, all'impegno delle mandanti di conferire mandato alla capogruppo che stipulerà il contratto - occorre **a pena di esclusione** che l'oggetto della obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. **Ne discende che la garanzia, senza eccezioni alcuna deve essere intestata a tutti i componenti dell'ATI, pena l'esclusione e sottoscritta da tutti i soggetti componenti.**

8. L'offerta ha durata pari a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione.

XVII OPERATORI ECONOMICI

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

XVIII CONCORRENTI SINGOLI

1. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l'esclusione, sia i requisiti di ordine generale di cui al presente bando di gara sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti dallo stesso bando. Il tutto secondo le disposizioni di cui agli articoli 92 e ss del d.P.R. 207/2010 (tutt'ora vigente).

XIX RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI

1. I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo **orizzontale**. Per raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del d.P.R. 207/2010 (tutt'ora vigente):
 - Le associazioni temporanee devono, **pena l'esclusione**, in ogni caso, possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando di gara.
 - L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori.
 - E' fatto divieto, **pena l'esclusione**, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- Il rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Dlgs 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Dlgs 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

3. Ai fini del raggiungimento del requisito di qualificazione minimo, necessario per essere ammessi alla gara, i soggetti raggruppati in associazione temporanea possono incrementare di un quinto, ai sensi dell'art. 61, co. 2, del d.P.R. 207/2010, l'importo relativo alla propria classifica. **La disposizione non si applica alla mandataria ai fini del raggiungimento del requisito minimo del 40%.**

4. E' consentita la presentazione di offerte da parte di gruppi, anche se non ancora costituiti. **In tal caso l'offerta economica e i documenti amministrativi e tecnici devono essere sottoscritti da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

5. Per quanto attiene ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, si applicano le stesse disposizioni previste dal presente articolo e le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016. E' facoltà presentare offerte da parte di imprese non ancora consorziate, purché sia dalle stesse assunto l'impegno a consorziarsi in caso di aggiudicazione della gara. In tale caso l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti.

XX

CONSORZI STABILI E ALTRE FORME CONSORTILI

1. I soggetti riuniti in consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavori e i consorzi tra imprese artigiane, possono partecipare alla gara nei limiti e secondo le prescrizioni di cui agli articoli 45 e ss del Dlgs 50/2016.

2. I consorzi, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48, comma 7, de Dlgs 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

XXI

FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Una volta concluse le operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

3. Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Dlgs 50/2016.

4. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Dlgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Dlgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. Si rinvia per le ulteriori disposizioni all'art. 103 del Dlgs 50/2016.

5. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei termini e nei modi di cui all'art. 103, comma 7, del Dlgs 50/2016. L'importo da assicurare è pari all'importo del contratto.

XXII

SUBAPPALTO E COTTIMO

1. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo di contratto.

2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 105 del Dlgs 50/2016, con particolare riferimento al comma 4 del medesimo **in relazione all'obbligo di indicare l'intenzione di subappaltare o concedere in cottimo all'atto della partecipazione, come da format Mod. 1.**

XXIII AVVALIMENTO

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di attestazione SOA avvalendosi dell'attestazione di altro soggetto, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 (Requisiti generali). E' ammesso l'avvalimento anche con partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega sin dalla fase di partecipazione:

- copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dalla stessa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- una dichiarazione con la quale la società ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- copia in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto, ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 207/2010 (tutt'ora vigente) dovrà contenere obbligatoriamente, **a pena di non ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento**, i seguenti elementi: le categorie e le classifiche SOA messe a disposizione; i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento; il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione facenti parte dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Dlgs 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

6. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento **accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento**. Ha inoltre l'obbligo di inviare

ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Dlgs 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 89 del Dlgs 50/2016.

XXIV

VARIANTI, OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE, RINUNCIA ALLA GARA

1. Non sono ammesse offerte in variante.
2. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati per l'offerta principale.
3. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appaltante entro la data di apertura della prima seduta pubblica. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.
4. I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura: "*Busta sostitutiva/integrativa relativa di messa in sicurezza definitiva della viabilità comunale – non aprire*". Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

XXV

PRESCRIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore, con particolare riferimento a: D. Lgs. 50/2016; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti.
2. La stazione appaltante **si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione direttamente ai concorrenti, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara.**
3. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del Dlgs 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.
4. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Dlgs 50/2016.
5. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.
6. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, **pena l'esclusione**.
7. In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.
8. La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, **pena l'esclusione**, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando l'ulteriore documentazione richiesta.

9. L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.

10. La stazione appaltante ha finanziato i servizi oggetto della gara in appalto mediante erogazioni di enti superiori.

11. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

12. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'aggiudicatario.

13. La contabilità dei lavori verrà redatta secondo i dettami di cui al capitolato speciale, al d.p.r. 207/2010, per quanto vigente.

14. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

15. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana e francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

16. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta tramite **posta elettronica: tecnico@comune.borghettodiborbera.al.it**. Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta mediante inoltro via fax o mail. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente
CAMERA Geom. Piero